

COMUNE DI CINGOLI
COMANDO POLIZIA LOCALE

O.S. n.  R.O.

Cingoli 10/04/2018

Il Responsabile del Servizio

Richiamate tutte le precedenti ordinanze con le quali venivano istituiti obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente e temporaneo relativi alla circolazione stradale all'interno e fuori dei centri abitati;

Vista la richiesta scritta, inviata dalla Ditta Gagliardini Giuliano che dovendo effettuare la potatura delle querce, di proprietà del sig. Cappella Nunzio nella frazione di Avenale per il giorno 11/04/2018, chiede l'interdizione al traffico del tratto viario interessato;

Considerato che la potatura delle querce dovrà essere eseguito in situazione di sicurezza e che quindi è necessario vietare la circolazione nella strada interessata (dall'intersezione con la Chiesa di S. Elena fino alla sottostante figuretta);

Visti gli art. 5 c. 3 e art. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285;

Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Ritenuto, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visto il TUEL, D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 44 del Nuovo Statuto Comunale;

ORDINA

Sono istituiti i seguenti obblighi, divieti e limitazioni di **carattere temporaneo mercoledì 11/04/2018:**


- **Divieto di transito in loc. Avenale, con inizio dall'intersezione con la Chiesa di S. Elena fino alla sottostante figuretta (eccetto i residenti in quel solo tratto);**
- **Preavviso di Divieto di transito a m. 200 all'imbocco della frazione di Avenale, nella strettoia prima del pubblico esercizio Statizza;**
- **La Ditta Gagliardini Giuliano deve provvedere all'immissione, sistemazione e rimozione della segnaletica necessaria per la chiusura del tratto stradale in questione.**

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, sempre nei termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le violazioni di cui alla presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.




Il Responsabile del Servizio
Cap. Sergio Matellicani